



TRIBUNALE DI RAGUSA

proc. n. 305 /2017 R.G.Es.

Il Giudice dell'esecuzione,
letti gli atti e sciogliendo la riserva formulata in udienza;
ritenuto che in data 4.8.23 [REDACTED] ha proposto opposizione agli
atti esecutivi avverso il decreto con cui il G.E. rigettava in data 17.7.2023
l'istanza di sospensione *ex art. 624 bis c.p.c.* proposta dal creditore con esclusivo
riferimento al lotto n. 1;
ritenuto, invero, che il creditore procedente con note dell'11.9.23 aderisce al
contenuto del ricorso in opposizione agli atti esecutivi;
rilevato che il ricorso in opposizione è stato notificato anche all'aggiudicatario del
lotto n. 1 come disposto nel decreto di fissazione d'udienza del 9.8.23;
tutto ciò premesso ha emesso la seguente

ORDINANZA

§ Sintesi della questione in fatto.

In data 18.10.18 venivano delegate le operazioni di vendita dei quattro lotti
staggiti nella presente procedura esecutiva.

Nel corso delle operazioni di vendita delegate, il debitore raggiungeva un'intesa
con il creditore procedente secondo cui a fronte del pagamento in più soluzioni
della somma di € 80.000,00 il creditore avrebbe rinunciato a procedere *in
executivis* sul Lotto 1 (cfr. doc. 2 parte opponente).

In ossequio all'accordo siglato dalle parti, in data 28.6.2023 il creditore
procedente depositava un'istanza di sospensione *ex art. 624 bis c.p.c.* chiedendo
quanto qui testualmente si riporta:

*"(...) voglia disporre la sospensione ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c. della procedura
esecutiva immobiliare n. 305/2017R.G. Es. per il periodo di mesi 24 (ventiquattro),
limitatamente al LOTTO n. 1(abitazione di tipo civile, posto al piano terzo -interno 7
di un fabbricato condominiale ubicato in provincia di Ragusa, comune di Ragusa,
via [REDACTED] n. 52, rappresentato all'Agenzia del Territorio di Ragusa -Catasto dei
fabbricati del Comune di Ragusa: [REDACTED] [REDACTED] sub
[REDACTED], cat. [REDACTED], classe [REDACTED], consistenza 9,5 vani, rendita € 1.005,80)".*



In data 17.7.23 il G.E. rigettava l'istanza di sospensione ritenendola "irrituale" siccome "La sospensione può essere chiesta per la "procedura" e non anche per il singolo lotto (salvo rinuncia parziale)".

In data 18 luglio 2023, il lotto 1) veniva aggiudicato in favore di [REDACTED], al prezzo di euro 80.100,00 quale unico offerente, come da verbale depositato nel fascicolo telematico.

Successivamente in data 4.8.23 il debitore esecutato formulava opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 624 bis c.p.c..

§ Sulla possibilità di chiedere la sospensione oggettiva parziale della procedura esecutiva ossia limitatamente ad un lotto.

Ritiene parte esecutata, ed in tal senso anche la creditrice, che la decisione del G.E. sia errata ed a sostegno di tale asserzione il debitore afferma che:

- l'art. 624 bis cpc non porrebbe alcuna limitazione di natura "oggettiva" poiché, secondo l'opponente, l'unica e concreta condizione che si ritiene debba sussistere affinché venga accordata tale misura inibitoria è il consenso e/o l'accordo di tutti i creditori titolati (sentito il debitore);

- sussistendo le condizioni indicate dalla norma - ossia l'assenza di altra concessione di altra sospensione; l'assenza di altri creditori titolati ovvero la loro adesione all'istanza e la presentazione dell'istanza non oltre il termine di venti giorni antecedenti la data fissata per le operazioni di vendita - il G.E. deve concedere la sospensione senza alcuna valutazione discrezionale della stessa;

- nulla vieterebbe alle parti, peraltro, di limitare la propria richiesta di sospensione a un singolo lotto rispetto a quelli costituenti l'oggetto della procedura esecutiva;

- a ulteriore conferma di quanto il debitore afferma militerebbe, peraltro, un precedente reso dal Tribunale di Messina in data 23.10.2018 ove, in un caso analogo, il G.E. investito della richiesta esitava positivamente l'istanza.

Le doglianze del debitore esecutato, benché suggestive e di certo strumentali alla definizione perlomeno parziale della procedura esecutiva, non possono qui essere condivise per le ragioni che seguono.

In via preliminare, occorre in linea generale brevemente considerare che nel codice di rito il processo o meglio il suo incedere è per lo più considerato in maniera unitaria nel senso che anche ove vi siano più parti e/o più domande la sospensione in rito riguarderà il processo nella sua complessità.



Al riguardo, basti leggere gli artt. 295 e 296 c.p.c. in cui l'oggetto della sospensione è sempre riferito al processo. Del resto, ove si consentisse una sospensione parziale, cioè limitata ad alcune domande o ad alcune parti, il processo non sarebbe più suscettibile di essere definito in maniera unitaria.

Del resto, l'art. 298 c.p.c. afferma piuttosto chiaramente che durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento ciò confermando, ancora una volta, che una sospensione parziale del processo non sarebbe nemmeno in astratto prospettabile.

L'art. 624 *bis* c.p.c. ricalca, in parte, la struttura della sospensione concordata del processo di cognizione disciplinata dall'art. 296 c.p.c. e già da un'attenta lettura della prima norma si può scorgere che l'oggetto della sospensione è il processo senza distinzione di sorta tra procedimenti con uno o più lotti. Ancora, è testualmente sconfessato l'assunto dell'opponente secondo cui in presenza dei presupposti, il G.E. deve concedere la sospensione poiché la norma invece utilizza l'indicativo presente "può" che sottende chiaramente una valutazione discrezionale del giudice. In altri termini, anche al ricorrere di tutti gli elementi indicati dalla norma spetterà sempre al giudice dell'esecuzione valutare se la stasi richiesta dalle parti sia giustificata.

A ben riflettere, peraltro, se si ritenesse che la sospensione della procedura esecutiva fosse ammissibile anche limitatamente ad alcuni lotti di modo da consentire al processo di procedere per alcuni salvo arrestarsi per altri il processo potrebbe avere una durata sostanzialmente indeterminabile perché lo strumento si presterebbe, specie a fronte di iniziative di bonario componimento che si protraggono nel tempo senza addivenire ad alcuna effettiva transazione, a procrastinare i tempi del processo sino a 24 mesi tante volte quanti sono i lotti posti in vendita. Tale lettura appare sostanzialmente difforme dallo spirito della norma specie ove nella stessa si legge testualmente che: "*La sospensione è disposta per una sola volta*". Appare evidente che consentire in tempi diversi la sospensione del processo esecutivo limitatamente ad uno o ad alcuni dei beni immobili pignorati porterebbe all'evidente risultato di cumulare più momenti di stasi della procedura esecutiva nel suo complesso con conseguente violazione della regola per cui la sospensione è concessa una sola volta.

Occorre poi evidenziare che una volta avviata la fase liquidatoria, per mezzo delle delega alle operazioni di vendita, il processo esecutivo intercetta interessi diversi ed ulteriori da quelli vantati dalle parti del processo esecutivo. Ci si riferisce, in particolare, alla platea dei possibili aggiudicatari, terzi rispetto alle parti della



procedura, di cui deve essere tutelato l'interesse alla partecipazione alla vendita coattiva. La partecipazione alla vendita e la stabilità degli effetti dell'aggiudicazione rappresentano, infatti, veri e propri principi di ordine pubblico capisaldi della tutela giurisdizionale esecutiva (cfr. fra le altre, Cassazione civile, sez. VI, 07/05/2015, n. 9255). Avviata la fase liquidatoria il procedimento esecutivo entra, pertanto, in un periodo in cui appare limitato il potere dispositivo del processo in capo alle parti e di ciò si ha facile conferma ove si considerino gli artt. 495, 615, comma 2, c.p.c. e 187 *bis* d.a. al c.p.c. in cui sono previste delle preclusioni (come d'altronde lo stesso art. 624 *bis* c.p.c. ove richiede che l'istanza sia presentata almeno venti giorni prima dell'esperimento) temporali legate all'ordinanza di vendita ed all'aggiudicazione e ciò proprio al fine di tutelare l'interesse alla diffusa partecipazione alle vendite giudiziali ed alla loro stabilità. Da quanto osservato, fuori dei casi disciplinati dalla legge, appare sempre cedevole l'interesse del creditore e del debitore alla sospensione della procedura esecutiva con riferimento al singolo lotto rispetto all'interesse, di natura superindividuale, al rituale e corretto dispiegarsi della vendita giudiziale posto che, a ritenere il contrario, il sistema delle vendite coattive e, in particolare, la fiducia riposta dai terzi nella loro stabilità, verrebbero sostanzialmente incisi con conseguente *vulnus* dell'efficacia ed effettività della tutela esecutiva giudiziale.

Le superiori considerazioni, devono ritenersi confermate da ulteriori considerazioni di natura positiva che consentono di escludere l'esistenza di un diritto processuale alla sospensione della procedura esecutiva limitatamente ad uno o più beni in essa confluiti.

Il codice di rito prevede semmai la possibilità di ridurre il pignoramento (art. 496 c.p.c.) ossia di concentrare l'esecuzione su alcuni tra i beni sottoposti a pignoramento ove il valore dei beni pignorati sia superiore all'importo delle spese dei crediti azionati. La norma rappresenta applicazione del più generale principio di proporzione tra sacrificio della garanzia patrimoniale del debitore e soddisfo delle ragioni creditorie poiché occorre evitare l'eccessiva compressione dalla prima nel caso in cui quanto sottoposto a pignoramento si appalesi più che sufficiente per garantire il ragionevole ristoro dei diritti di credito. Tale proporzione ai sensi dell'art. 504 c.p.c., ove il legislatore prende in considerazione la vendita svolta in più lotti, può essere, per così dire, recuperata anche nel corso delle vendite. In particolare, l'art. 504 c.p.c. dispone la cessazione della procedura esecutiva e dunque della vendita dei beni residui ove a seguito della precedente



aggiudicazione (ovviamente con saldo prezzo) di alcuni dei lotti appare raggiunto l'importo delle spese e dei crediti azionati.

L'art. 504 c.p.c. presuppone tuttavia che il soddisfo dei crediti azionati derivi direttamente da un'attività liquidatoria posta in essere all'interno della procedura esecutiva comminando peraltro un effetto diverso dalla mera sospensione e cioè la cessazione o chiusura parziale della procedura esecutiva per avvenuto soddisfo delle ragioni creditorie. La norma non risulta applicabile al caso di specie giacché non v'è alcuna evidenza di sorta in ordine all'integrale soddisfo delle ragioni creditorie per via della vendita degli altri lotti già oggetto di aggiudicazione e saldo prezzo.

Ancora, esiste altra norma che dispone effetti simili e per certi versi accostabili ad una sospensione parziale della procedura esecutiva limitata ad alcuni beni. Ci si riferisce all'art. 558 c.p.c. rubricato "limitazione dell'espropriazione" che consente al G.E., ove il creditore ipotecario abbia esteso il pignoramento su beni non oggetto di garanzia reale, di provvedere *ex art. 496 c.p.c.* (riduzione del pignoramento) ovvero di "sospendere la vendita" dei beni non ipotecati sino alla vendita di quelli posti a garanzia del credito de pignorante.

Da notare, anche in questa ipotesi, come oggetto della sospensione non è comunque la procedura esecutiva ma le sole operazioni di vendita dei beni indicati nella norma e ciò ad ulteriore conferma che non esiste un generalizzato potere del G.E. di sospendere la procedura esecutiva soltanto per alcuni beni al di fuori dei casi eccezionali e di stretta interpretazione in cui è consentito, con varie formule, arrestare l'attività liquidatoria su uno o più beni specifici sottoposti a pignoramento. Anche per tale norma, tuttavia, difettano i relativi presupposti di applicazione nel caso di specie e, peraltro, la sua eventuale violazione avrebbe dovuto essere oggetto di apposita opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di vendita.

Un ultimo richiamo normativo codicistico può darsi all'art. 161 *bis* d.a. al c.p.c. che, con il consenso dei creditori e degli offerenti, consente il "rinvio" della vendita. Come appare chiaro e come peraltro recentemente osservato da Trib. Verona ord. 6.4.23, la norma consente il rinvio del medesimo tentativo di vendita e non anche la celebrazione di un nuovo esperimento di guisa che cessato il periodo di differimento le operazioni di vendita riprenderanno il loro corso davanti agli stessi offerenti. La norma in commento si distingue dall'art. 624 *bis* c.p.c. siccome quest'ultima mira a garantire la sospensione del processo prima della vendita, non a caso la norma richiede che l'istanza sia presentata fino a venti



giorni prima della vendita, così da impedire in radice la celebrazione dell'esperimento che, viceversa, nel caso disciplinato dall'art. 161 bis d.a. al c.p.c., verrà ritualmente tenuta dopo lo spirare del termine di rinvio delle operazioni medesime.

Ulteriori argomenti sulla capillarità dell'effetto sospensivo e sull'impossibilità di comminare sospensioni atipiche e parziali possono trarsi da altro dato normativo extracodicistico.

In particolare, si pensi al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazz. Uff., 17 marzo 2020, n. 69) noto, in gergo, come c.d. "decreto cura Italia", ove all'art. Art. 54 ter, rubricato "Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa", è stato previsto quanto segue:

"1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore".

Come noto, la sospensione di cui sopra è stata giustificata da una serie di contingenze legate alla pandemia ed alla tutela delle esigenze abitative dei debitori esecutati e delle loro famiglie in quel particolare frangente storico.

In definitiva, dall'analisi delle disposizioni normative sopra in rassegna, deve ritenersi che ove il legislatore abbia inteso accordare la possibilità di concedere l'arresto (*latu sensu*) della procedura esecutiva limitatamente ad un lotto o ad un bene in particolare lo ha fatto espressamente e con norme eccezionali e come tali di stretta interpretazione (cfr. art. 14 preleggi).

Spese interamente compensate in ragione della novità e complessità della questione e dell'assenza di precedenti della Suprema Corte di Cassazione.

P. Q. M.

RIGETTA l'istanza di sospensione del decreto del 17.7.2023 e per l'effetto
CONFERMA l'aggiudicazione del lotto n.1 disponendo la ripresa del termine del versamento del saldo prezzo a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento all'aggiudicatario;

COMPENSATE per intero le spese di lite;

FISSA termine perentorio di giorni trenta per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Ragusa, 5/12/2023.



IL G.E.

Gilberto Orazio Rapisarda

Firmato Da: RAPISARDA GILBERTO ORAZIO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. - NG CA 3 Serial#: 277b3b45415178653bdfdb95907809c

